

**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il Giudice, Roberto Monteverde, all'esito dell'udienza scritta del

nel procedimento iscritto al n. r.g. ----- promosso da:

SILVIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRINI SILVIA con il patrocinio dell'avv. PETRINI

RICORRENTE

contro

QUESTURA DI PRATO (C.F. 80004840841) rapp.ta dalla Dr.ssa , elettivamente domiciliata in **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589) rapp.ta dalla Dr.ssa AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE

RESISTENTE/I

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: *Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno*

Visto il ricorso ex artt. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286/1998, 5 e 19 ter D.Lgs. n. 150/2011, 702 bis c.p.c. depositato in data 31/10/2022 avverso la decisione emessa il 06.04.2022 dal Questore di Prato, notificata 06.04.2022, che ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/1998; ha pronunciato il seguente

ORDINANZA
art. 702 bis c.p.c.

ato in Nigeria il con ricorso dep. 31/10/2022, esponeva:

- il 15.05.2015 il sig. depositava, alla Questura di Prato, domanda di protezione internazionale, che veniva rigettata dalla Commissione territoriale di Roma con provvedimento del 29.12.2015, notificato il 04.02.2016;

PDF Eraser Free

- proponeva ricorso al Tribunale di Firenze, che il 31.07.2017 gli riconosceva con ordinanza la protezione umanitaria e il diritto ad ottenere, dal Questore, il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998;
- il 09.02.2018 ha avuto un figlio, _____, nato a _____ in Germania, dove si trovava l'allora compagna, sig.ra _____. Il bambino è stato riconosciuto da entrambi i genitori (all.ti 3 e 4 in lingua tedesca) e vive attualmente in Germania con la madre, dopo un periodo trascorso da entrambi in Francia. Al momento la donna, che avrebbe inoltrato domanda di protezione internazionale, sarebbe priva di un titolo di soggiorno tanto in Germania quanto in Francia;
- nell'attesa di riavvicinarsi al figlio, tornando ad esercitare in concreto i diritti e gli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, provvede ad inviare aiuti familiari alla madre del bambino (all. 5), la cui periodicità e il cui ammontare dipendono dalla condizione economica contingente del padre;
- non essendo mai riuscito, nonostante vari tentativi, a ritirare il titolo di soggiorno per motivi umanitari riconosciutogli nel 2017, l'odierno ricorrente decideva di presentare domanda reiterata di protezione internazionale alla Questura di Prato, depositata il 6.05.2021 e conclusasi con un decreto di inammissibilità divenuto definitivo;
- dal punto di vista occupazionale, dopo aver svolto numerosi lavori senza contratto, il ricorrente è stato assunto nell'aprile 2021 con contratto a tempo determinato parziale (all. 6) dalla società _____, presso la quale ha l'opportunità di vedersi prorogare il rapporto di lavoro;
- per quanto riguarda la situazione familiare In Italia, il ricorrente ha una relazione stabile, da circa due anni, con la sig.ra _____ nata in _____ il _____ e titolare di un permesso di soggiorno per “asilo”, rilasciato dalla Questura di Prato il 18.09.2018 e attualmente in corso di validità (all. 8). I due compagni, che hanno iniziato da oltre un anno e mezzo la convivenza *more uxorio*, sono attualmente alla ricerca di una nuova abitazione comune nella quale andare a risiedere.

Oggetto del ricorso

Il 07.12.2021, l'odierno ricorrente inoltrava domanda di protezione speciale presso la Questura di Prato *ex art.* 19, commi 1.1 e 1.2. La domanda veniva rigettata con decreto adottato dal Questore di Prato in data 06.04.2022 e notificato, privo di ogni traduzione, in pari data (all. 2).

Il provvedimento di rigetto riportava un arbitrario termine di 60 giorni per il ricorso giurisdizionale. Contro tale decreto ricorreva per i seguenti motivi:

PDF Eraser Free

- Mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente, o in lingua c.d. veicolare, del provvedimento di rigetto della protezione speciale (Violazione degli artt. 2, c. 6, D. Lgs. 286/1998 e 3, comma 3 D.P.R. 394/1999), dal momento che il provvedimento di rigetto e la sua notifica erano privi di ogni traduzione ed erano stati comunicati solo in lingua italiana, senza dare neppure atto della conoscenza dell'italiano da parte di _____ il quale parla, comprenderebbe e si esprimerebbe compiutamente solo in inglese;
- Omissione del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990;
- Sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 19 c. 1.1 TUI.

Chiedeva pertanto che venisse accertata la nullità del provvedimento impugnato affetto dai vizi formali e sostanziali rilevati, nonché della sua notifica per mancata traduzione in lingua conosciuta al ricorrente o comunque, in via residuale, in lingua c.d. “veicolare”. In subordine, la rimessione in termini per la proposizione del presente ricorso, essendo venuto l'interessato a conoscenza del pieno significato del rigetto, e di tutte le sue conseguenze in termini giuridici, solo in seguito a una precisa traduzione e spiegazione.

Svolgeva inoltre istanza cautelare di sospensione *ex art.* 5, D. Lgs. 150/2011, concessa con decreto 21/11/2022 e contestuale fissazione dell'udienza scritta del 24/01/2023.

Interveniva il P.M., producendo i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, assumendo pacifico che la mancata traduzione al più essa potesse giustificare la rimessione in termini per la proposizione del ricorso, ma non certo fondare su vizi formali il diritto al soggiorno che presuppone l'accertamento di requisiti sostanziali.

Rilevava nel merito che il ricorrente non aveva mai svolto un lavoro regolare accertato documentalmente da quando era giunto in Italia nel 2015; che era padre di un figlio che però risiede in Germania; che pur dichiarando di avere una relazione con una donna camerunense è ospitato a casa di amici, non attestando in definitiva una significativa integrazione sul territorio nazionale, a dispetto del tempo di presenza in Italia.

Con note autorizzate replicava il ricorrente, sostenendo che in realtà egli non chiedeva un mero giudizio sul provvedimento amministrativo, ma l'accertamento dei presupposti della protezione speciale (e, a sostegno delle proprie dichiarazioni, allegava la documentazione pervenutagli *medio tempore*), ancorché la natura stessa del giudizio (impugnazione di un decreto di rigetto) non potrebbe prescindere da una disamina dei vizi, anche formali, dell'atto, se, come in questo caso, aventi effetto sulla lamentata violazione sostanziale del principio di difesa costituzionalmente garantito.



PDF Eraser Free

Sul piano sostanziale contestava che potesse non avere rilievo la presenza di un figlio minore non convivente con il ricorrente ma residente in altro Stato UE, non corrisponde all'interpretazione giurisprudenziale europea dell'art. 8 CEDU, purché si sia in presenza di altri indici dell'esistenza di un rapporto familiare seppur "a distanza", meritevoli di essere apprezzati con riferimento alle circostanze del caso. In tale direzione, del resto, sosteneva di aver stabilizzato la propria posizione lavorativa, anche in funzione di una maggior partecipazione economica alla vita del figlio, cosa che la regolarizzazione in Italia gli consentirebbe insieme ad un progetto di riavvicinamento al bambino.

D'altra parte, anche circa l'effettività del rapporto di convivenza *more uxorio*, il ricorrente e la Sig.ra _____, erano pronti ad essere sentiti sul punto in sede giudiziale.

RITENUTO

La giurisdizione sul rapporto giuridico e sul diritto del ricorrente di permanere in Italia con titolo di soggiorno per protezione speciale, rende in questa sede irrilevante ogni pretesa di caducazione dell'atto amministrativo impugnato sotto i molteplici profili formali sollevati in ricorso, rendendo semmai preminente l'accesso all'esame del merito delle questioni sollevate in termini, peraltro non sconosciuti dall'Avvocatura, di rimessione nella pienezza delle attività processuali, altrimenti precluse dai termini per l'impugnazione di cui all'art. 19 – ter, D. Lgs. 150/2011, in considerazione sia dell'inesatto e fuorviante termine di 60 giorni indicato nel decreto del Questore di Prato per proporre ricorso giurisdizionale, sia della mancata traduzione dell'atto almeno in lingua c.d. veicolare, senza dubbio incidente *ex lege* sul diritto di difesa, se così la legge stabilisce a salvaguardia dei diritti del richiedente, compreso quello di ricorrere al giudice.

Rimesso dunque in termini nella proposizione del ricorso, il Tribunale osserva che il ricorrente, dalla documentazione prodotta, risulta essere in realtà riuscito effettivamente a stabilizzare la propria posizione lavorativa con la proroga del contratto in essere con la *Snc*, operante nel settore ittico a Chioggia, e la sua trasformazione a tempo indeterminato a far data dal 15.11.2022.

Anche la sua integrazione socio linguistica, e con essa la possibilità di stabilire relazioni e scambi nel contesto di vita privata e lavorativa, risulta incrementata, risultando la sua iscrizione al corso d'italiano per stranieri presso il CPIA di Prato per l'anno 2021 – 2022.

Non ignorabile, inoltre, il riconoscimento di paternità del figlio _____ nato dalla relazione con la Sig.ra _____ con la quale vive in Germania ed il Certificato di responsabilità genitoriale congiunta assunta da entrambi i genitori, giusta dichiarazioni rese avanti le Autorità di _____ (GE), luogo di nascita del figlio, in atti; così come le documentate prestazioni economiche, per quanto frammentate ma reiterate, rese dal padre in favore del figlio mediante *money transfer* alla madre in Germania. È evidente, al riguardo, che tale responsabilità

PDF Eraser Free

genitoriale congiunta, cui il ricorrente ha dimostrato di volere e, pur in modo finora insufficiente e nei limiti delle sue possibilità, poter far fronte, verrebbe completamente vanificata e impedita da un eventuale rimpatrio nel Paese di origine, la Nigeria, dal quale può escludersi ogni possibile e futuro contatto fra padre e figlio (oggi invece possibile nella UE) ed ogni aiuto del primo al secondo, con altrettanto evidente e grave nocumento di quest'ultimo sotto i molteplici profili che affascinano la solidarietà e l'assistenza morale e materiale dovuta dai genitori ai figli.

Non vi è, infine, un valido motivo per non ritenere effettiva ed importante la relazione *more uxorio* del ricorrente con la Sig.ra _____ (della quale il ricorrente produce significativamente i documenti), conviventi o meno che essi siano, poiché la residenza anagrafica non esclude tale tipo di relazione.

Il compendio di elementi di indubbia integrazione del richiedente sul territorio nazionale, come prodotti in atti, può essere riassunto come nella seguente tabella.

Corsi, scuole, attestati, relazioni, integrazione sociale, ecc.	Dal	Al
Riconoscimento paternità _____ (GE)	30/11/2017	
Certificato responsabilità genitoriale congiunta _____ (GE)	21/06/2018	
Ricevute money transfer	25/11/2021	27/04/2022
Ricevuta iscrizione corso italiana CPIA 1 Prato a.s. 2021-2022	01/03/2022	
PDS _____		
Contratto lavoro/Ditta	Dal	Al
_____ Snc Chioggia prod. Ittici operaio di magazzino	15/04/2022	15/11/2022
Prorogato e trasformato a tempo indeterminato	15/11/2022	
Busta/Ditta	Mese	Importo €
_____ Snc	Aprile 2022	520
	Maggio 2022	1119
	Giugno 2022	1069
	Luglio 2022	720
	Dicembre 2022	720
	Gennaio 2023	820

Il quadro che ne deriva deve pertanto ritenersi di sufficiente integrazione sociale e di avviata e soddisfacente integrazione lavorativa, elementi indubbiamente positivi ed in favore della permanenza del ricorrente in Italia, che non si ritiene possano soccombere di fronte ai carichi pendenti a lui relativi e concernenti, in particolare, il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) accertato in data 08/06/2021 presso Prato ed a giudizio il 04/02/2025; i delitti di furto di energia elettrica e di invasione di edifici commessi in concorso con altri (artt. 624, 625, 633, 110 c.p.) fino al 04/01/2022 presso Prato, a giudizio il 06/02/2025.

A prescindere dalla presunzione di innocenza, se anche i reati contestati dovessero trovare conferma processuale definitiva, si tratta all'evidenza o di reato "incidente" (il primo), cioè incombente sulla avvedutezza e correttezza degli scambi, o di reati tipici e ricollegabili alla stessa condizione di immigrato in attesa di regolarizzazione e di stabilizzazione, quali entrare in una casa vuota e senza corrente ed allacciarsi abusivamente alla rete; reati che, oltre a non essere ostativi, nel

PDF Eraser Free

necessario giudizio di bilanciamento non si ritiene possano sovrastare l'insieme di elementi favorevoli che il ricorrente è riuscito faticosamente a costruirsi.

Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, valorizzando la natura 'atipica' dei relativi motivi, il Tribunale ritiene che, scrutinata la domanda sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione, il diritto del ricorrente debba essere riconosciuto ed il provvedimento impugnato debba essere riformato ordinando – ex art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 – la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno biennale che rechi la dicitura "protezione speciale".

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto al ricevimento dell'istanza di liquidazione.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, tenendo conto del fatto che la protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 è stata riconosciuta in base a profili di integrazione verificatesi successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286/1998, 5 e 19 ter D.Lgs. n. 150/2011, 702 bis c.p.c., così provvede:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a _____ (CF _____) il diritto alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998;
2. dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno biennale ex art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 che rechi la dicitura "protezione speciale", convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
3. conferma, per quanto occorra, il precedente decreto in data 19/11/2022;
4. compensa le spese di lite.
5. Manda alla cancelleria di inserire copia della presente ordinanza nel fascicolo aperto come *sub 1* del procedimento a sua definizione.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25/01/2023 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde

Si comunichi.

Firenze, 27 gennaio 2023

Il Presidente
dott.ssa Giuseppina Guttadauro

PDF Eraser Free

La Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.